

BStGer RR.2025.203 vom 6. März 2026

Bundesstrafgericht, 2026-03-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RR.2025.203

FR: TPF RR.2025.203 du 6 mars 2026

IT: TPF RR.2025.203 del 6 marzo 2026

Regeste

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna a scopo di confisca (art. 74a EIMP)

Erwägungen

E. 1.1

La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assistenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

E. 1.2

I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dal Secondo Protocollo addizionale alla CEAG dell'8 novembre 2001, entrato in vigore il 1° dicembre 2019 per l'Italia e il 1° febbraio 2005 per la Svizzera (RS 0.351.12), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce "Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l'UE", 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. 1 n.

E. 1.3

La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia

di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e

- 5 -

12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

E. 1.4

Le decisioni dell'autorità cantonale o federale d'esecuzione relative alla chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (cosiddette decisioni di chiusura) possono essere impugnate congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con termine di ricorso di trenta giorni (v. art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP).

E. 1.5

Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.

E. 1.6.1

La ricevibilità del gravame presuppone tuttavia anche la legittimazione a ricorrere della ricorrente giusta l'art. 80h AIMP. In base a quest'ultima disposizione, oltre all'UFG (lett. a), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d'assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (lett. b; v. anche l'art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all'estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una richiesta d'informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 6.1, con rinvii, e 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 6.2, con rinvii). In via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rinvii).

E. 1.6.2

In concreto, nella misura in cui le relazioni bancarie oggetto della decisione impugnata erano intestate a C., deceduto il 6 ottobre 2023 e che gli eredi hanno rinunciato all'eredità (v. scritto del 25 gennaio 2024 dell'avv. A., in rubrica 14 incarto MPC), la legittimazione ricorsuale di B. non è data (v. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6a ediz. 2024, n. 638 e contrario). Essa va per contro riconosciuta ad A., nella misura in cui il MPC ha

- 6 -

respinto le pretese pecuniarie relative ai suoi onorari derivanti dalle prestazioni fornite a C. prima e a B. poi.

E. 2

Nel suo gravame, A. afferma di aver “fatto valere le proprie pretese per spese di difesa e patrocinio con le osservazioni del 2 agosto 2022, chiedendo il disse- questo dell'importo dovuto. Il Ministero pubblico della Confederazione ha quindi negato la pretesa di CHF 55'229,85 (nella sentenza erroneamente CHF 37'495.-, senza considerare CHF 20'000.- di acconto per le attività suc- cessive a maggio 2020, poi concretizzatesi nella fattura da maggio 2020 al de- cesso per un importo di CHF 17'800.- [...])” (act. 1, pag. 14).

Invocando la sua buona fede giusta l'art. 74a cpv. 4 lett. c AIMP, la ricorrente contesta il rifiuto del MPC di dissequestrare i conti litigiosi per il pagamento delle sue note d'onorario.

Orbene, nella misura in cui non esiste nessuna base legale che permetta di utilizzare valori patrimoniali di sospetta origine criminale oggetto di sequestro rogatorio per il pagamento di onorari (v. sentenza del Tribunale federale 1A.335/2005 del 22 marzo 2007 consid. 4.3; decisione incidentale del Tribunale penale federale RR.2009.141 del 7 maggio 2009, pag. 5), la censura della ri- corrente va disattesa già solo per questo motivo. Essendo stata la ricorrente patrocinatrice di C. e conoscendo ovviamente le accuse mosse a quest'ultimo dalle autorità penali italiane, le quali ritengono i valori patrimoniali litigiosi di ori- gine criminale, un'applicazione dell'art. 74a cpv. 4 lett. c AIMP non sarebbe co- munque potuta entrare in linea di conto.

E. 3

Visto quanto precede, il ricorso è respinto nella misura della sua ammissibilità.

E. 4

Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 4'000.-, a carico delle ricorrenti in solido; essa è co- perta dall'anticipo delle spese di fr. 7'000.- già versato. La Cassa del Tribunale restituirà alle ricorrenti il saldo di fr. 3'000.-.

- 7 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.